

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 761-A

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE VALDITARA)

Comunicata alla Presidenza il 6 dicembre 2001

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni concernenti la scuola, l'università  
e la ricerca scientifica

presentato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

e col Ministro per l'innovazione e le tecnologie

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2001

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
Disegno di legge, testo del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 761, recante norme in materia di scuola, università e ricerca, consta - nel testo originario presentato dal Governo al Senato lo scorso 22 ottobre - di cinque articoli, fra loro a dire il vero piuttosto eterogenei.

L'articolo 1 reca infatti la proroga dei vecchi organi collegiali territoriali della scuola fino al 31 dicembre 2002, atteso che i nuovi - come riformati dal decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 - non sono stati ancora costituiti, nonostante il predetto decreto legislativo ne prevedesse l'entrata in vigore entro il 1° settembre scorso. Ciò è dipeso, in gran parte, dai ritardi nella definizione delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione scolastica periferica, che hanno fra l'altro impedito la costituzione della «base» delle rappresentanze elettive nei nuovi organi. Peraltro, successivamente alla presentazione al Senato di questo disegno di legge, il Governo ha introdotto analoga norma di proroga nel decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, di cui è attualmente all'esame del Senato la conversione in legge (atto Senato n. 892), ed ha conseguentemente presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 1 che la Commissione ha accolto. Al riguardo, appare opportuno segnalare altresì che nel disegno di legge di riforma dell'organizzazione di Governo recentemente approvato dalla Camera e trasmesso al Senato (atto Camera n. 1534, ora atto Senato n. 905) è contenuta una norma di delega per un nuovo riordino dei suddetti organi collegiali, che rende ancora più indispensabile la proroga dei vecchi fino a quando non entreranno in vigore quelli nuovi, nella ulteriore configurazione che assumeranno a seguito dell'esercizio della nuova delega.

L'articolo 2 reca invece alcune autorizzazioni di spesa relative all'università e alla ricerca a carico del bilancio 2001, in ciò ricalcando disposizioni già contenute in un disegno di legge d'iniziativa parlamentare della scorsa legislatura (atto Senato n. 4982), presentato al Senato poco prima dello scioglimento delle Camere e di cui la Commissione istruzione fece appena in tempo a concludere l'esame in sede referente.

Nel corso del dibattito, tuttavia, è emerso l'orientamento prevalente a non entrare nel dettaglio delle autorizzazioni di spesa, benché esse corrispondessero a finalizzazioni della legge finanziaria per il 2001, e a inglobare la maggior parte dei fondi disponibili per il triennio 2001-03 in un'unica autorizzazione di spesa per interventi a sostegno della ricerca universitaria. In tal senso veniva approvato dalla Commissione un emendamento presentato dal senatore Tessitore.

L'articolo 3 prevede poi di modificare la destinazione delle risorse assegnate dalla medesima legge finanziaria per il 2001 al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR). La predetta legge finanziaria ne prevedeva infatti l'utilizzazione in favore di attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese industriali attraverso la forma del credito d'imposta, secondo modalità da definire con circolare dell'allora Ministro dell'industria. Poiché tuttavia tale circolare non è stata ancora emanata, l'articolo 3, nel mantenerne l'assegnazione al FAR, le dirotta al sostegno delle attività di ricerca industriale disciplinate dal decreto del Ministro dell'università 8 agosto 2000, pienamente operativo.

Su tale articolo, che investe altresì la competenza della Commissione industria, si rammenta che quest'ultima - nel parere reso sul provvedimento - ha auspicato una modifica

finalizzata a destinare le risorse finanziarie di competenza del Ministero delle attività produttive, sentita la Conferenza Stato-regioni, al finanziamento dei programmi di innovazione tecnologica previsti dall'articolo 14 della legge n. 46 del 1982.

Dopo l'articolo 3, la Commissione ha approvato un emendamento che introduce un articolo aggiuntivo, in materia di proprietà intellettuale dei brevetti. Al riguardo, si ricorda che la legge 18 ottobre 2001, n. 383 (cosiddetta «legge Tremonti» dei cento giorni), all'articolo 7, ha già innovato rispetto alla precedente disciplina prevedendo che - nel caso di rapporto di lavoro intercorrente con una università o con una pubblica amministrazione con finalità di ricerca - la titolarità esclusiva dei diritti derivanti dalle invenzioni brevettabili sia del ricercatore, cui spetta non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento delle invenzioni.

La Commissione aveva tuttavia suggerito, nel suo parere reso alla Commissione competente nel merito sul provvedimento, di modificare la norma nel senso di mantenere alle università e alle pubbliche amministrazioni - in considerazione degli elevati costi sostenuti per finanziare la ricerca - il diritto di chiedere il brevetto per le invenzioni realizzate dai propri ricercatori, riconoscendo tuttavia a questi ultimi la paternità delle invenzioni, nonché il diritto ad almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico delle stesse.

Tale ipotesi non veniva però accolta nel corso dell'esame di merito del provvedimento.

La Commissione ha pertanto introdotto un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3, che modifica l'articolo 7 della legge n. 383 del 2001, nel senso suindicato.

L'articolo 4 reca invece misure complementari rispetto a quelle dell'articolo 3: atteso che gli interventi ivi previsti concernono in modo rilevante le nuove tecnologie, appare necessario un raccordo dell'attività

svolta dall'Università e dalle Attività produttive con quella del Ministro per le innovazioni e le tecnologie. A tale articolo non erano stati presentati emendamenti e la Commissione non ha quindi apportato alcuna modifica.

In sede di articolo 5 sono state invece esaminate diverse proposte di modifica.

Nel testo originario presentato dal Governo, l'articolo reca un primo comma che proroga di ulteriori 12 mesi (rispetto ai 18 originariamente previsti) il termine entro cui le università possano adeguare i propri ordinamenti al modulo «3+2». Reca altresì un secondo comma, che proroga al 30 giugno 2002 il Consiglio universitario nazionale (CUN) nominato nel dicembre 1997. Con riferimento al comma 1, la Commissione ha respinto un emendamento soppressivo presentato dall'opposizione, convenendo sulla centralità politica della disposizione nel contesto del disegno di legge. Con riferimento invece alla proroga del CUN, sono emerse posizioni differenziate: da una parte è stata segnalata l'esigenza che la proroga sia ulteriormente estesa, fino alla concorrenza del termine concesso alle università per adeguarsi alla riforma ai sensi del comma 1; dall'altra, è stata invece richiesta una proroga più limitata, anche in considerazione del progetto di riforma del CUN annunciato dal Governo. In sede di Commissione si è pertanto deciso di mantenere inalterato il testo del Governo, rinviando la soluzione alla fase di esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione ha poi inserito due commi aggiuntivi all'articolo 5, relativi rispettivamente alle attività di servizio agli studenti svolte da associazioni e cooperative studentesche, nonché alla conferma fino alla scadenza del mandato dei componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari, anche se fuori corso da più di due anni accademici, sempre che mantengano la qualità di studenti.

Sono stati invece ritirati due ulteriori emendamenti volti ad inserire due commi aggiuntivi, relativi rispettivamente all'allargamento del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario ad uno studente designato nel suo seno dal Consiglio nazionale degli studenti universitari e all'incremento della retribuzione annua lorda dei professori universitari che abbiano ricoperto la carica di rettore ai fini della determinazione della base pensionabile e per il calcolo delle indennità di fine rapporto, in quanto su di essi la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Si è pertanto ritenuto preferibile un approfondimento ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.

Sempre alla fase di esame in Assemblea è stata rinviata, a seguito della richiesta di approfondimenti avanzata dal Governo, la decisione in ordine all'utilizzazione del personale dirigente e docente della scuola da parte delle università nei corsi di laurea in psicolo-

gia, cui faceva riferimento un emendamento esaminato dalla Commissione.

La Commissione ha infine esaminato un ultimo emendamento, presentato dall'opposizione, volto ad introdurre nel disegno di legge la cosiddetta norma «salva statuti». Al riguardo, i presentatori hanno accolto l'invito del Governo a trasformare l'emendamento in ordine del giorno, che è stato pienamente accolto.

Nell'auspicare pertanto che in sede di esame in Assemblea sia data idonea soluzione alle questioni rimaste aperte in Commissione, raccomando vivamente una sollecita approvazione del provvedimento, atteso che esso contiene autorizzazioni di spesa a valere sul bilancio 2001 che risulterebbero vanificate qualora l'esame non fosse definitivamente concluso prima dell'approvazione della legge finanziaria per il 2002.

VALDITARA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VALDITARA)

**su testo ed emendamenti**

28 novembre 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Nocco)

**su testo ed emendamenti**

27 novembre 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo. Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.3, 3.0.1, 5.2, 5.0.3 e 5.0.2, nonchè parere di nulla osta sull'emendamento 5.0.4 a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, siano inserite le seguenti parole: «fermo restando il limite di spesa stabilito nel secondo periodo del citato comma 4 dell'articolo 1».

Esprime, infine, parere favorevole sui restanti emendamenti.

**su ulteriori emendamenti**

28 novembre 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

—

**Art. 1.***(Norma di differimento di termine)*

**1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:**

**a) il comma 1 è sostituito dal seguente:**

**«1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica, e continuano ad esercitare le loro funzioni, fino all'insediamento degli organi collegiali di cui agli articoli da 1 a 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.»;**

**b) i commi 2 e 3 sono abrogati.**

**Art. 2.***(Disposizioni finanziarie per l'università)*

**1. È autorizzata la spesa:**

**a) di lire 2 miliardi per l'anno 2001, di 41.316.551,93 euro per l'anno 2002 e di 41.316.551,93 euro a decorrere dall'anno 2003, finalizzata all'incremento dell'importo per il finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie;**

**b) di lire 0,5 miliardi per l'anno 2001, di 258.228,45 euro per l'anno 2002 e di 258.228,45 euro per l'anno 2003, finalizzata al potenziamento delle strutture dell'Istituto di studi filosofici di Napoli;**

**c) di lire 2 miliardi per l'anno 2001 finalizzata al Politecnico di Milano;**

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

*Soppresso***Art. 1.***(Disposizioni finanziarie per l'università)*

**1. Identico:**

**a) identica;**

**b) di lire 4,5 miliardi per l'anno 2001, di 1.291.142,25 euro per l'anno 2002 e di 1.807.599,15 euro per l'anno 2003 per interventi straordinari a sostegno della ricerca universitaria;**

*soppressa*



(Segue: *Testo del Governo*)

**d) di lire 2 miliardi per l'anno 2001, di 1.032.913,80 euro per l'anno 2002 e di 1.549.370,70 euro per l'anno 2003 finalizzata al Centro interuniversitario di biologia marina di Livorno;**

e) di 19.108.905,27 euro per l'anno 2002 e di 20.658.275,96 euro a decorrere dall'anno 2003 per il potenziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR).

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 per il triennio 2001-2003, pari a lire 6,5 miliardi per l'anno 2001, a 61.716.599,44 euro per l'anno 2002 e a 63.782.427,04 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

*(Utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)*

1. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, gli importi di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già assegnati al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono destinati per le finalità delle forme di intervento di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*soppressa*

c) *identica.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 2.

*(Utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

sciplinate dallo stesso decreto legislativo, ivi comprese quelle regolate attraverso crediti di imposta.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

### **Art. 3.**

#### ***(Titolarità dei diritti brevettali per invenzioni industriali)***

**1. L'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, come introdotto dall'articolo 7, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:**

**«Art. 24-bis. - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 23, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, l'inventore comunica la sua invenzione all'università o all'amministrazione; entro sei mesi dalla comunicazione, alle predette istituzioni, che si impegnano a valorizzare l'invenzione, spetta il diritto di chiedere il relativo brevetto.**

**2. Le università e le amministrazioni aventi fini di ricerca si dotano, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di strutture idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni.**

**3. All'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore nonché il diritto ad almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che le istituzioni abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto, questo spetta all'inventore. Qualora le istituzioni abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto ma entro tre anni non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, l'inventore acquisisce automaticamente un diritto gratuito di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi.**

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

*(Raccordo con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie)*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*(Coordinamento con il Ministro per le attività produttive e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie)*»;

b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Con decreti interministeriali di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie sono determinate le modalità:

a) di partecipazione al sostegno finanziario delle attività di cui all'articolo 3,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**4. All'inventore spetta il diritto di opzione all'acquisto del brevetto, qualora l'istituzione decidesse, una volta depositato il brevetto, di venderlo sul mercato.**

**5. Le eventuali contestazioni circa la paternità dell'invenzione, sono rimesse ad una commissione di esperti nominata dal Rettore o dal Presidente dell'ente e composta in modo tale da assicurare la rappresentanza di coloro che rivendicano la predetta paternità.**

**6. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori; in tal caso il diritto di almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto è da ripartirsi tra gli autori in parti eguali, salvo che per accordo tra loro sia definita una ripartizione proporzionale al contributo di ciascuno».**

Art. 4.

*(Raccordo con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

comma 1, lettera *b*), numero 1), attraverso un utilizzo integrato degli strumenti di competenza delle suindicate amministrazioni e per l'eventuale intervento di altre amministrazioni o soggetti pubblici;

*b*) di costituzione e di operatività delle banche dati concernenti gli interventi di cui al presente decreto e quelli di competenza del Ministero delle attività produttive in ordine alle attività finanziate a valere sul FIT e ai sensi del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 1997, n. 140, al fine di assicurare lo scambio di informazioni;

*c*) di trasferimento reciproco di domande e progetti presentati ad un Ministero relativamente ad attività di competenza di altra amministrazione, facendo salva la data di presentazione e l'eventuale livello di priorità acquisito presso la prima amministrazione ricevente;

*d*) di armonizzazione delle istruttorie tecnico-scientifiche dei progetti e delle domande e dei criteri per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *e*);

*e*) di coordinamento delle attività dei rispettivi comitati per la valutazione delle attività finanziabili, che prevedano sessioni congiunte almeno trimestralmente ai fini di cui alla lettera *a*), di un monitoraggio degli interventi di sostegno e comunque obbligatoriamente in caso di incerta attribuzione della competenza sull'intervento.

2. Il Ministro delle attività produttive determina con proprio decreto le direttive per la gestione del FIT, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonchè il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è abrogato.».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

*(Altre disposizioni concernenti il settore universitario)*

1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, primo periodo, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta mesi».

2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, è prorogato fino al 30 giugno 2002.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

*(Altre disposizioni concernenti il settore universitario)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

**3. Le università promuovono, sostengono e pubblicizzano le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche, in conformità con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, quali in particolare le attività di orientamento e tutorato e le iniziative culturali.**

**4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, i componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari, nominati con decreto ministeriale 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del mandato, anche se fuori corso da più di due anni accademici, sempre che mantengano la qualità di studenti.**